



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 872 DecA46 DEL 02/07/2013

ì ì ì ì

Oggetto: L.R 23 giugno 1998, n. 18 e ss.mm.ii. art. 10, lettera d). D.G.R. n. 18/34 del 23.04.2013. Decreto n. 584/DecA 26 del 24/04/2013 Á Approvazione del Piano dei Controlli sull'attività agrituristica di cui all'art. 12 bis della L.R. n. 18/98. Chiarimenti sul disposto normativo di cui all'art 10, lettera d) della L.R. n. 18/98.

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.

VISTA la L. R. 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii.

VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii.

VISTA la Legge 20 febbraio 2006, n. 96. Disciplina dell'agriturismo.

VISTA la L. R. 23 giugno 1998, n. 18. Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo . Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60.

VISTA la L. R. 19 gennaio 2010, n. 1. Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale).

VISTA la L.R. 30 giugno 2011, n. 12. Disposizioni nei vari settori di intervento, in particolare l'art. 17 che modifica la L.R. 23 giugno 1998, n. 18.

VISTA la D.G.R. n. 27/34 del 19 giugno 2012 di approvazione definitiva delle Direttive di attuazione della L.R. 23 giugno 1998, n. 18, artt. 2-bis e 10 bis.

VISTO il comma 1 dell'art.12 bis della L.R. n. 18/98 che prevede che l'Assessorato regionale dell'Agricoltura elabori annualmente un piano dei controlli a campione per la verifica del rispetto delle disposizioni della stessa legge, attribuendo la competenza al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione il quale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Decreto n. _____ del _____

- deve provvedere anche all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art.12 per le violazioni accertate nell'attuazione del piano.
- VISTA la D.G.R.n. 18/34 del 23.04.2013 con cui sono state approvate le Direttive per la redazione del piano dei controlli di cui all'art. 12 bis della L.R. n. 18/98 e ss.mm.ii dando mandato all'Assessore competente per materia di approvare il piano dei controlli.
- VISTO il Decreto n. 584/DecA 26 del 24/04/2013 di approvazione del Piano dei Controlli sull'attività agrituristica di cui all'art. 12 bis della L.R. n. 18/98.
- CONSIDERATO che il punto 1. del suddetto piano prevede che l'attività di controllo verrà agevolata dall'esercizio di un'attività di autocontrollo da parte dell'operatore che dovrà diligentemente tenere costantemente aggiornati i registri degli arrivi e delle partenze+.
- CONSIDERATO che tale disposizione discende dal disposto normativo di cui all'art. 10, lettera d), della L.R. n. 18/98 che prevede l'obbligo in capo all'operatore agrituristico di tenere un registro con le generalità delle persone alloggiate e comunicare l'arrivo e la partenza degli ospiti alla locale Autorità di Pubblica Sicurezza+.
- CONSIDERATO che la Legge n. 30 maggio 1995 n. 203 e la Legge n. 22 dicembre 2011 n. 214 hanno modificato l'art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza relativamente agli adempimenti in capo alle strutture ricettive in materia di comunicazioni, alle questure territorialmente competenti, dei dati relativi alle generalità delle persone alloggiate.
- VISTO che l'art. 109 del TULPS prevede che entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali+.
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 gennaio 2013 di disposizioni concernenti la comunicazione alle Autorità di pubblica Sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive+.
- CONSIDERATO che in base al Decreto sopracitato i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla cancellazione dei dati digitali trasmessi (art. 2) e alla distruzione della copia cartacea degli elenchi trasmessi (art. 3) non appena ottenute le relative ricevute che devono essere conservate per 5 anni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Decreto n. _____ del _____

RITENUTO OPPORTUNO al fine di elidere ogni possibile incertezza applicativa, adottare un provvedimento che, recependo l'evoluzione normativa in materia, chiarisca che il registro cartaceo degli arrivi e delle partenze è sostituito dalle ricevute di invio dei dati relativi alle persone alloggiate

DECRETA

- ART. 1 Per le causali riportate in premessa, prendendo atto dell'evoluzione normativa in materia, si chiarisce che il registro cartaceo con le generalità delle persone alloggiate da comunicare all'Autorità di pubblica Sicurezza di cui all'art. 10, lettera d) della L.R. n. 18/98, recepito nel punto 1 del Piano di controlli sull'attività agrituristica approvato con Decreto n. 584 Dec A26 del 24.04.2013, è sostituito, in base al Decreto del Ministero dell'Interno del 7 gennaio 2013, dalle ricevute di trasmissione dell'invio dei dati relativi alle persone alloggiate da effettuare alle Questure territorialmente competenti.
- ART.2 L'obbligo di tenere costantemente aggiornati i registri degli arrivi e delle partenze cui all'art. 10, lettera d) della L.R. n. 18/98, recepito nel punto 1 del Piano di controlli sull'attività agrituristica approvato con Decreto n. 584 Dec A26 del 24.04.2013, si intende assolto qualora gli operatori agrituristici conservino le ricevute di invio dei dati relativi alle persone alloggiate secondo le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 7 gennaio 2013
- ART. 3 Il presente decreto è immediatamente esecutivo.
- ART. 4 Il presente decreto è reso disponibile sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

L'Assessore
Oscar Cherchi